Codice A1813C

D.D. 29 settembre 2022, n. 2976

T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n. 87/2022 per interventi di Attuazione dei Piani di Manutenzione Ordinari (P.M.O.), sul rio Vaccaro, in Comune di Givoletto Proponente: Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone...



ATTO DD 2976/A1813C/2022

DEL 29/09/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche.

Autorizzazione idraulica n. 87/2022 per interventi di Attuazione dei Piani di Manutenzione Ordinari (P.M.O.), sul rio Vaccaro, in Comune di Givoletto Proponente: Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone

Con istanza presentata in data 22/08/2022 prot. 4139 (ns riferimento prot. 359052 del 23/08/2022) l'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone ha richiesto un'autorizzazione idraulica per l'esecuzione di una difesa spondale in massi di pietra naurale avente lunghezza di m 63,00 larghezza m 3,00 ed altezza m 3,00, in sponda dx orografica del rio Vaccaro nonché la movimentazione di materiale litoide (senza asportazione) di circa mc 510 utilizzato per imbottimento di sponda dell'asportazione, in località Musinè, in Comune di Givoletto.

All'istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dall'ing. Massimo Tuberga costituiti da tavole grafiche e relazione idrologica e idraulica, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi.

L'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana di Comuni in data 08/08/2022 n 92, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

Effettuati accertamenti, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n 523/1904;

- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. n. 40/1998 e s.m.i;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e 12/2004:
- Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- art. 17 della L.R. n. 23/2008;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004, l'Unione Montana di Comuni delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone all'esecuzione degli interventi idraulici previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, agli atti del Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino, richiamando integralmente le prescrizioni di seguito elencate:

- 1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
- 2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale dell'alveo del corso d'acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d'appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
- 3. i massi costituenti le difese spondali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, dovranno provenire da cava, essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere comunque volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 10 kN;
- 4. è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale d'alveo ad esclusione di quello di cui ne è prevista la movimentazione;
- 5. l materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- 6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 7. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 8. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
- 9. dovranno essere esplicitate le operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione delle opere, nonché definita la manutenzione periodica;
- 10. la presente autorizzazione ha validità di mesi 36 (trentasei) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere iniziati entro il termine sopraindicato, con la condizione che

una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

- 11. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
- 12. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
- 13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
- 15. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- 16. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;
- 17. ai sensi dell'art. 7 del R.D. n° 1486/1914 e della LR n° 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, occorre contattare preliminarmente la Struttura SA3_Dipartimento Sviluppo Economico _ Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino per il rilascio del parere di competenza.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni